



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Istituto Comprensivo Statale Matilde di Canossa "Terre matildiche mantovane"
Via E.Dugoni, 26 – 46027 San Benedetto Po (MN) Tel: 0376 615146 Fax: 0376 615280
email: mnic834003@istruzione.it email: direzionesanbpo@libero.it
email certificata: mnic834003@pec.istruzione.it
sito web. icsanbenedettopo.gov.it



Prot.n. 4622 B6

San Benedetto Po, 6/07/2017

A tutti i docenti
Ai collaboratori Scolastici
p.c. Al DSGA
I.C Matilde di Canossa
LORO SEDI
Sito Web d' Istituto

Oggetto: **Direttiva recante disposizioni in materia di vigilanza sugli alunni per l'anno scolastico 2017/18.**

Si trasmette, in allegato, la Direttiva del Dirigente Scolastico recante le disposizioni della pianificazione generale della vigilanza sugli alunni.

Il personale docente e ATA si atterrà scrupolosamente a quanto disposto nella Direttiva che sarà affissa all'Albo di ogni Plesso scolastico dell'Istituto Comprensivo Matilde di Canossa e pubblicata sul Sito in Area Riservata Personale.

I referenti di ogni plesso procederanno alla stampa di una copia.

Si invita tutto il personale a leggere attentamente la Direttiva e a firmare entro e non oltre **sabato 16 settembre 2017.**

Sarà cura dell'Ufficio verificare il controllo delle firme di tutto il Personale.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Gozzi

DIRETTIVA RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI VIGILANZA SUGLI ALUNNI **a. s. 2017/18**

Premesso che:

La Vigilanza è un obbligo che investe tutto il personale scolastico, riguardando in via prioritaria i Docenti e i Collaboratori Scolastici e, a titolo diverso il Dirigente Scolastico. Al Dirigente Scolastico non spettano compiti di vigilanza sugli alunni, ma obblighi organizzativi di Amministrazione e di controllo sull'attività degli operatori scolastici e un'attività di custodia (ex art. 2047 e 2048 del Codice Civile), per cui risulta di sua competenza porre in essere tutte le misure organizzative per garantire la sicurezza nella Scuola e la disciplina tra gli alunni.

La scuola ha l'obbligo e la responsabilità di sorvegliare e custodire gli alunni dal momento in cui accedono agli spazi interni ed esterni di pertinenza della scuola fino al momento dell'uscita.

Nel caso della Scuola dell'Infanzia e della Scuola Primaria, il personale scolastico l'obbligo di riaffidare gli alunni, al termine delle lezioni, ad un familiare o a un suo delegato, purché maggiorenne.

La vigilanza sugli alunni è un obbligo di servizio del personale scolastico, il quale può essere chiamato a rispondere per danni arrecati dagli alunni a terzi e a se stessi. Sul personale gravano dunque, nei confronti degli alunni e delle loro Famiglie, responsabilità di tipo penale (ad es. per violazione delle norme anti-infortunistiche), civile e amministrativo o patrimoniale che vanno attentamente considerate.

La durata dell'obbligo di vigilanza coincide con il tempo di permanenza degli alunni all'interno della scuola. L'obbligo di vigilanza vige anche per tutto il tempo in cui l'allievo, soprattutto se minorenne, è affidato alla scuola per uscite e viaggi di istruzione. Si precisa che sui Docenti accompagnatori degli alunni nelle gite scolastiche grava un obbligo di diligenza preventivo e tale obbligo impone loro preliminarmente di controllare che i locali dove alloggiano i ragazzi non presentino rischi o pericoli per l'incolumità degli alunni (Corte di Cassazione sent. N.1769/2012).

Vi sono alcuni fattori tipici, oltre all'età degli alunni, che rendono particolarmente stringente l'obbligo di vigilanza: ad esempio, lo svolgimento di attività motorie e di laboratorio, gli spostamenti di gruppo, le uscite didattiche al di fuori dell'edificio scolastico. Il Testo Unico sulla sicurezza (D. Lgs 81/08) ha aggiunto precisi obblighi di vigilanza in capo ai preposti, che trovano applicazione in quei locali (laboratori, palestre) dove gli studenti sono equiparati ai lavoratori. Il "preposto" è *"persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa"*.

Il dirigente scolastico ha il dovere di predisporre misure organizzative idonee all'espletamento degli obblighi di vigilanza da parte del personale della scuola (art. 25 D. Lgs 165/01). La responsabilità dei Docenti rispetto all'obbligo di vigilanza è disciplinata dagli articoli 2047 e 2048 del codice civile: *"In caso di danno cagionato da persone incapaci di intendere e di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto"* (2047). [...] *"I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza"*. Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto " (2048). L'art. 29 comma 5 del CCNL 29/11/2007 richiama tale obbligo, riferendolo a due particolari momenti della vita scolastica: *"Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, gli insegnanti sono tenuti a trovarsi in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni e ad assistere all'uscita degli alunni medesimi"*

Il personale docente deve essere presente in classe puntualmente. Presentarsi in ritardo in classe espone il docente all'attribuzione della *culpa in vigilando*; il ripetersi di questa negligenza costituisce un'aggravante. Anche sul personale ATA ricadono compiti di sorveglianza rispetto agli alunni. La Tabella A dei profili di area allegata al CCNL 29/11/2007 attribuisce al personale dell'area A (Collaboratori Scolastici) "*compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all'orario delle attività didattiche e durante la ricreazione, [...] di vigilanza sugli alunni,..... di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di collaborazione con i Docenti*".

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto l'art. 25 del Dlgs. n. 165/2001
Visto l'art. 29 – comma 5 del CCNL Scuola 2006-09
Visto il T.U.n. 297/94 art.10
Visto il Dlgs n. 81/2008
Visto il Codice Civile
Visto il Regolamento d'Istituto
Visto il Codice di comportamento

Dispone la seguente direttiva di vigilanza degli alunni:

MISURE ORGANIZZATIVE RIGUARDANTI LA VIGILANZA DEGLI ALUNNI

Il quadro normativo e i profili di responsabilità sopra richiamati suggeriscono, per la tutela degli alunni e nell'interesse del personale scolastico, la diligente applicazione delle misure organizzative sotto riportate. Esse riguardano anche alcuni momenti particolarmente *critici* dell'attività scolastica che si aggiungono alla normale vigilanza durante le ore di lezione:

1. all'entrata degli alunni la vigilanza nelle aule è affidata ai Docenti in servizio alla prima ora. I Docenti dovranno trovarsi in aula 5 minuti prima della campanella che segnala l'inizio delle lezioni/delle attività; per la Scuola primaria i Coordinatori di plesso faranno pervenire alla scrivente eventuali altre modalità organizzative (attesa degli alunni negli spazi predisposti nelle aree comuni per accompagnamento nelle classi);
2. i Docenti non devono lasciare mai, per nessun motivo, gli alunni da soli. Anche l'uscita degli allievi – che deve avvenire in modo ordinato – deve prevedere l'accompagnamento del Docente dell'ultima ora di lezione;
3. **durante gli intervalli i Docenti vigilano sull'intera classe: si raccomanda di impedire qualsiasi attività potenzialmente pericolosa per gli allievi, cui è fatto divieto di spostarsi da un piano all'altro dell'edificio. L'intervallo fa parte dell'attività didattica e non costituisce interruzione degli obblighi di vigilanza. Pertanto i Docenti sono tenuti a porre in atto le consuete misure organizzative e disciplinari idonee ad evitare pericoli;**
4. **durante l'intervallo i Docenti sono coadiuvati dai Collaboratori Scolastici, preposti alla vigilanza delle scale, dei servizi e delle uscite: si tenga presente comunque l'esiguità del numero degli addetti riconosciuti all'istituzione scolastica rispetto alle effettive esigenze;**
5. durante le ore di lezione non è consentito fare uscire dalla classe più di un alunno per volta, fatta eccezione per i casi seriamente motivati, vigilando che l'uscita si protragga non oltre il necessario. La vigilanza in classe è compito esclusivo dell'insegnante. In caso

di incidente in cui è vittima l'alunno, l'insegnante deve dimostrare di aver vigilato con idonea previsione di ogni situazione pericolosa prospettabile in relazione a precedenti noti, frequenti e/o simili;

6. se un docente deve per pochi minuti allontanarsi dalla propria classe occorre che avvisi un collaboratore scolastico affinché vigili sulla classe;
7. i Docenti, qualora individuino situazioni di pericolo, devono prontamente comunicarlo al Dirigente Scolastico o suo delegato;
8. cambi di docente nelle varie aule devono avvenire celermente al fine di non far gravare solo sul personale non docente la sorveglianza. I Docenti sono dunque inviati a non stazionare nei corridoi o in altri luoghi durante il cambio dell'ora se hanno lezione;
9. nella scuola intesa come comunità educante ogni figura adulta si ritiene abbia titolo ad intervenire per arginare e/o segnalare comportamenti a rischio o comunque non consoni all'istituzione scolastica;
10. nel caso di smistamento (solo in situazioni di estrema necessità) di gruppi-classe in altre aule, per assenza improvvisa del docente o comunque per motivi non precedentemente programmati, il docente segnerà i nominativi degli alunni "ospiti" sul registro di classe;
11. **la sorveglianza dell'atrio e dei corridoi è affidata ai Collaboratori Scolastici, collocati nelle postazioni previste dal Piano delle Attività del Personale ATA;**
12. i Collaboratori Scolastici, in particolare, dovranno o essere facilmente reperibili da parte dei Docenti, per qualsiasi evenienza pertanto :
 - dovranno posizionarsi nelle apposite postazioni previste nei corridoi;
 - comunicare immediatamente al Dirigente Scolastico o ai suoi Collaboratori o al Coordinatore del plesso l'eventuale assenza dell'Insegnante dall'aula, per evitare che la classe resti incustodita;
 - vigilare sulla sicurezza ed incolumità degli alunni, in particolare all'ingresso, durante gli intervalli, negli spostamenti e nelle uscite degli alunni per recarsi ai servizi o in altri locali;
 - riaccompagnare nelle loro classi gli alunni che, al di fuori dell'intervallo e senza seri motivi, sostano nei corridoi;
 - sorvegliare gli alunni in caso di ritardo, assenza o allontanamento momentaneo dell'insegnante dalla classe;
 - impedire che gli alunni possano svolgere azioni di disturbo nel corridoio eventualmente segnalando tempestivamente alla Presidenza o ai suoi collaboratori particolari situazioni;
 - accertarsi che le persone presenti nella scuola siano autorizzate; o impedire che le persone non autorizzate dal Dirigente Scolastico (es. genitori, rappresentanti, ...) circolino all'interno dell'edificio e/o disturbino le lezioni; o controllare che gli alunni non si fermino nei servizi più del tempo necessario;
 - controllare che non si faccia un uso improprio delle uscite di sicurezza; o segnalare immediatamente al Docente di classe (o al Coordinatore di plesso/staff di presidenza) e/o al D.S.G.A. qualsiasi comportamento anomalo, degno di attenzione; o controllare quotidianamente la praticabilità ed efficienza delle vie di esodo;
13. alle classi non è permesso uscire dall'aula prima del suono della campana; del rispetto della regola sono responsabili i Docenti;
14. agli studenti non è consentito uscire dalla classe durante il cambio orario senza l'autorizzazione del docente titolare dell'ora di lezione, ciò è permesso solo durante l'intervallo;
15. è vietato espellere momentaneamente dall'aula uno o più alunni, perché l'allontanamento non fa venir meno, né riduce la responsabilità rispetto alla vigilanza. In caso di comportamenti di rilevanza disciplinare degli alunni, è opportuno annotare i fatti sul

registro di classe e, per comportamenti particolarmente gravi, avvisare il responsabile di sede tramite un Collaboratore Scolastico;

16. l'apertura delle finestre nelle aule durante le ore di lezione può essere effettuata solo su autorizzazione e sotto responsabilità del docente, il quale deve assicurarsi e vigilare che da tale apertura non derivino rischi per le persone;

Art. 1

LIMITI TEMPORALI

L'obbligo di vigilanza si estende, temporalmente, da quando l'alunno/a entra negli spazi di pertinenza dell'edificio scolastico fino al momento in cui esce.

L'obbligo di vigilanza non subisce soluzioni di continuità e si spinge fino alla "riconsegna" al genitore o suo delegato, o nel caso di alunno della Scuola secondaria (con autocertificazione di uscita autonoma) fino al cancello della scuola.

Le misure organizzative adottate concernono:

- * lo svolgimento delle attività didattiche
- * i cambi di turno tra i docenti delle classi
- * l'intervallo
- * il tempo mensa e dopo mensa
- * gli spostamenti tra le aule
- * gli spostamenti tra l'edificio scolastico e la palestra/piscina
- * le aree cortive
- * l'entrata e l'uscita
- * i viaggi d'istruzione /uscite sul territorio

Art. 2

ENTRATA DEGLI ALUNNI

Per assicurare l'accoglienza e la vigilanza degli alunni, **i docenti sono tenuti ad essere presenti 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni** (art. 29 – CCNL 2006-09), secondo gli orari definiti in ciascun plesso e successivamente accompagnano gli alunni nelle rispettive aule.

La scuola non si assume responsabilità circa la vigilanza prima dell'ingresso degli alunni nell'edificio scolastico.

Nelle situazioni di carenza improvvisa di personale docente, il collaboratore scolastico di turno deve posizionarsi in modo da tener sotto controllo gli alunni.

Art. 3

CAMBI DI TURNO TRA I DOCENTI NELLE CLASSI

È necessario che venga prestata particolare attenzione nei momenti del cambio di docente a fine lezione: lo spostamento degli insegnanti deve essere effettuato il più celermente possibile.

I collaboratori scolastici devono favorire l'avvicinarsi dei docenti collaborando nella vigilanza delle classi.

Gli alunni devono rimanere nell'aula.

In caso di ritardo, assenza del docente, i collaboratori scolastici in servizio al piano sono tenuti a vigilare sugli alunni, dando tempestiva comunicazione all'ufficio di segreteria o al docente vicario affinché vengano assunti i necessari provvedimenti.

Art. 4

SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE

Durante l'attività didattica, il responsabile della vigilanza sugli alunni in aula è il docente assegnato alla classe in quella scansione temporale.

Il docente che, durante l'espletamento delle attività didattiche, si trovi per comprovati motivi, nella necessità di allontanarsi dalla classe, prima di allontanarsi deve incaricare un collaboratore scolastico a vigilare sugli alunni fino al suo ritorno.

I collaboratori non possono rifiutare di effettuare la vigilanza su richiesta del docente, come di evince dal Profilo professionale (CCNL 2006-09), ed è responsabile per i danni subiti dagli alunni a causa della sua omessa vigilanza.

I collaboratori scolastici sono pertanto tenuti a presidiare costantemente il proprio piano di servizio, senza allontanarsi, se non per esigenze impellenti.

Art. 5

INTERVALLO

Per entrambi i tre ordini di Scuola l'intervallo può effettuarsi sia negli spazi interni che esterni in base alle condizioni meteorologiche.

I collaboratori scolastici durante l'intervallo sorvegliano, oltre al salone/corridoio anche i bagni.

Art. 6

MENSA E DOPO MENSA

La vigilanza sugli alunni nei periodi di mensa e di dopo mensa, organizzata dalla Scuola per quegli alunni che ne fanno richiesta, è affidata ai docenti in servizio.

Art. 7

SPOSTAMENTI TRA AULE E/O EDIFICI

Gli alunni devono essere accompagnati dai loro docenti nei trasferimenti da un'aula all'altra o dall'aula alla palestra/palestra, tali spostamenti possono essere fatti anche con la collaborazione del personale ausiliario.

Tali spostamenti devono essere fatti in ordine e in silenzio, per evitare di arrecare disturbo alle altre classi.

La vigilanza in palestra è affidata all'insegnante di Ed.Motoria.

Grande attenzione si porrà alla sicurezza degli alunni durante le attività sportive.

Art. 8

USCITA DEGLI ALUNNI

All'uscita da scuola, al termine delle lezioni, gli alunni della Scuola dell'Infanzia e Primaria dovranno essere riconsegnati ai genitori o a persona maggiorenne delegata.

Lo stesso vale per l'uscita anticipata degli alunni della Scuola Secondaria.

I genitori o i loro delegati sono tenuti ad essere puntuali all'uscita, in modo che il ritiro dell'alunno possa avvenire nella massima sicurezza e tranquillità.

I collaboratori scolastici accompagnano gli alunni trasportati dallo scuolabus fino al mezzo di trasporto. In caso di ritardo dello scuolabus, lo stesso va atteso all'interno dell'edificio scolastico.

*I genitori che desiderano autorizzare i figli minori a tornare a casa da soli al termine delle lezioni dovranno farlo in forma scritta mediante apposito modulo, nel quale solleveranno l'Amministrazione scolastica da ogni responsabilità di vigilanza successiva all'uscita autonoma al di fuori dell'area di pertinenza della scuola. Quanto sopra è valido **esclusivamente per gli alunni della Scuola secondaria.***

Art. 9

AREE CORTIVE

L'ingresso nel cortile della Scuola è autorizzato e riservato a tutto il personale scolastico durante le lezioni.

È vietato, nel cortile dei vari plessi, il passaggio di auto e altri mezzi non autorizzati.

Art. 10

VIAGGI D'ISTRUZIONE

La vigilanza degli alunni durante lo svolgimento di viaggi d'istruzione dovrà essere costantemente assicurata dai docenti accompagnatori.

Il Dirigente provvede ad assegnare i docenti nel rapporto di uno ogni quindici alunni, salvo eventuali deroghe che rendessero necessario aumentare il numero degli accompagnatori.

Durante la permanenza fuori dalla scuola gli alunni dovranno indossare il cartellino di riconoscimento.

Art. 11

INCIDENTI E MALESSERI DEGLI ALUNNI

In caso di incidenti o malesseri improvvisi che possono occorrere agli alunni si avviserà tempestivamente la famiglia per telefono affinché il genitore venga a prendere l'alunno.

Se le condizioni dell'alunno dovessero aggravarsi si interverrà laddove possibile con le norme di pronto soccorso e si procederà a chiamare direttamente il 118.

Art. 12

INFORTUNIO SCOLASTICO

Nel caso si verifichi un infortunio scolastico il docente deve denunciare immediatamente l'incidente su apposito modulo e inoltrare lo stesso all'ufficio di segreteria, che invierà la pratica alla compagnia assicurativa con la quale la scuola ha stipulato il contratto.

Art. 13

INGRESSO DI ESTRANEI NELLA SCUOLA

I Collaboratori scolastici controlleranno affinché estranei non si introducano nella scuola. È vietato l'accesso assoluto ad estranei non autorizzati dal Dirigente Scolastico nei locali della Scuola.

In caso di presenza di squadre di operai per lavori di manutenzione nell'edificio scolastico, per nessun motivo è consentito che gli alunni entrino in contatto con detto personale.

Art. 14

SCIOPERO

In caso di sciopero, sia il personale docente, sia i collaboratori scolastici, che non aderiscono allo sciopero hanno l'obbligo di vigilare su tutti gli alunni presenti nella Scuola. I docenti non saranno impegnati in "supplenze" nelle classi scoperte, ma semplicemente a **vigilare sull'incolumità dei minori**.

Art.15

UTILIZZO DI CELLULARI O DISPOSITIVI TECNOLOGICI O APPARECCHI DI REGISTRAZIONE AUDIO/VIDEO

È vietato in classe l'uso di cellulari o dispositivi tecnologici o di apparecchi di registrazione audio/video come previsto dal Regolamento di Istituto.

La trasgressione di tale indicazione comporta interventi disciplinari e solleva la scuola da ogni responsabilità in caso di furto, smarrimento o danneggiamento dei cellulari stessi. Per qualsiasi urgenza si può utilizzare il telefono della scuola.

In caso di infrazione il docente ritira il dispositivo e lo deposita in Presidenza; verrà successivamente riconsegnato al genitore dal Dirigente o suo Collaboratore al termine delle lezioni previa comunicazione scritta dal docente sul diario dell'alunno.

Art. 16

SANZIONI DISCIPLINARI

Ogni disposizione contenuta nella presente Direttiva se non rispettata e protratta in reiterati comportamenti sarà soggetta a sanzione disciplinare come previsto dal CCNL 2006-09 e dal Dlgs. 150/2009. Infine si ricorda che l'omessa sorveglianza di un minore configura responsabilità penale e civile.

I referenti di ogni plesso vigileranno accuratamente sulla stretta osservanza da parte di tutto il personale di tutte le disposizioni contenute nella presente Direttiva.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Donatella Gozzi